

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-07-2016 N. 36

Oggetto:	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50 C. 4 LETT. L) L.R.61/85 PER MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
-----------------	---

PREMESSO CHE

□ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: *"GLI AMMINISTRATORI⁽¹⁾, DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE DI DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI NORMATIVI O DI CARATTERE GENERALE, QUALI I PIANI URBANISTICI, SE NON NEI CASI IN CUI SUSSISTA UNA CORRELAZIONE IMMEDIATA E DIRETTA FRA IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE E SPECIFICI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE O DI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO."*

□ Il Comune di Galzignano è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. dal n. 63 al n. 76 del 04.07.97 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 28.07.2000. Successivamente, con nota n. 993 del 01.02.2001 l'Amministrazione Comunale ha richiesto la revisione parziale del parere regionale su alcuni aspetti legati soprattutto alla congruenza delle prescrizioni rispetto alle indicazioni del Piano Ambientale dei Colli Euganei, che ha portato alla definitiva determinazione circa il PRG a recepimento da parte della Regione con D.G.R. n. 1359 del 01.06.2001

□ All'atto di prima approvazione veniva rilevato nel parere della Commissione Tecnica Regionale allegato alla DGRV pubblicata sul B.U.R. n 75 del 22.08.2000 che la verifica del dimensionamento contenuta alla tavola 14 del PRG adottato non corrispondeva agli indirizzi e termini previsti dalla DGRV 2705/83 (grafie e simbologia unificate) dall'art. 22 della L.R. 61/85 sulla verifica del dimensionamento del PRG.

□ Con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2001, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2002, è stata quindi introdotta una prima Variante Parziale ai sensi del 4° comma dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per redazione della Tavola 14 – verifica del dimensionamento – secondo le specifiche previste dalla normativa vigente. In tale occasione è stata aggiornata la cartografia in scala 1:5000 della tavola 14 (precedentemente mancante) in base alla definitiva approvazione del PRG, tenendo quindi conto delle osservazioni accolte ed approvate e delle prescrizioni regionali, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale (C.T.R. volo 97) in formato numerico.

□ Il P.R.G. vigente risulta quindi adeguato alla L.R. 80/80 sia alla L.R. 24/85 ed ai rapporti di dimensionamento in forza della Variante richiamata esecutiva ai sensi di legge;

⁽¹⁾ Articolo 77 - *Definizione di amministratore locale.*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

□ Con variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2002 è stata quindi introdotta una variante specifica relativa alla zonizzazione agricola, al fine anche di adeguare la materia alla normativa e alle previsioni del Piano Ambientale dei Colli Euganei; infatti la redazione dello strumento urbanistico era avvenuta anteriormente alla data di approvazione del Piano Ambientale dei Colli Euganei (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998), mentre la stessa era intervenuta in fase istruttoria di approvazione regionale. Tale Variante è stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 592 del 05.03.2004.

In ordine alle proposte di modifica di cui all'art. 46 L.R. 61/85 il Consiglio Comunale nella seduta del 07/06/2004 ha controdedotto con provvedimento n. 31 ;

□ Con deliberazione di CC n. 7/2003 l'amministrazione comunale ha adottato una variante parziale al PRG ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della L.R. 61/85 recependo le richieste dei cittadini ove compatibili con gli indirizzi programmatori del Comune di Galzignano Terme e con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. Detta variante, a conclusione dell'iter procedurale e munita del parere favorevole del Dirigente Regionale per l'Urbanistica, è stata definitivamente approvata con DCC n. 72 del 06/11/2003;

□ Postume alla delibera di adozione di CC n. 7 del 12/03/2003, sono pervenute a questo Comune alcune richieste di cittadini finalizzate alla modificazione e ampliamento di alcune zone residenziali a margine di quelle esistenti con la possibilità di costruire ex novo edifici ad uso abitativo. Fra tali richieste sono state individuate quelle rientranti all'interno delle Zone di Urbanizzazione Controllata Z.U.C. di cui all'art. 16 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale ed è stato di conseguenza incaricato il Dr. Mauro Costantini di Este di provvedere ad elaborare una Variante parziale al P.R.G.;

□ Con deliberazione di CC n. 84/2003 l'amministrazione comunale ha adottato una variante parziale al PRG ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della L.R. 61/85 recependo le richieste dei cittadini ove compatibili con gli indirizzi programmatori del Comune di Galzignano Terme e con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. Detta variante è attualmente in iter procedurale di istruttoria regionale;

□ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07.06.2004 è stata adottata variante parziale n. 1/2004 con le seguenti modifiche:

- revisione delle previsioni relative alle zone di completamento mediante traduzione di norme generali in previsioni puntuali (lotti liberi), con alcuni contenuti ritocchi delle relativa zonizzazione
- recupero della zona A1/6 precedentemente stralciata dal PRG a causa degli errori cartografici del Piano Ambientale
- nuova previsione dell'Ambito soggetto ad Intervento Codificato "Cingolina"
- adeguamento normativo.

□ Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 26/05/2008 pubblicata sul BUR n. 52 in data 24/06/2008 la Regione Veneto ha approvato la variante di che trattasi, dandone piena efficacia;

Considerato che

- il P.R.G., nel corso della sua vigenza, ha mostrato l'esigenza di dare maggiore disciplina, anche alla luce della recente giurisprudenza in materia, alle cosiddette strutture temporanee e precarie nonché delle strutture minori relative all'arredo degli spazi scoperti;
- in taluni casi, tali strutture possano essere equivocamente considerate, generando interventi che, per tipologia e componenti, implicino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, come tali, siano subordinati a permesso di costruire anziché a Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)/Segnalazione inizio attività edilizia (S.C.I.A.);
- per l'attuazione di quanto sopra l'amministrazione comunale, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2016 ha adottato una variante parziale al Regolamento Edilizio introducendo l'art. 58bis "ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI";
- in fase di pubblicazione della variante sopracitata il Responsabile del Servizio Tecnico ha proposto la seguente modifica all'art. 8 del vigente Regolamento Edilizio, al fine di rendere corretta l'applicazione del nuovo art. 58bis:

Con riferimento all'art. 8 "Elementi caratteristici" del vigente Regolamento Edilizio, si propone la seguente modifica:

all'ultimo capoverso, dopo la parola 25%, la frase seguente "i pergolati, le pompeiane e i manufatti per il ricovero di attrezzi da giardini o similari, in ragione di uno per giardino, con un'altezza massima pari a ml 2,20 e una superficie utile massima di mq 8,00. Questi ultimi, oltrechè coperti con andamento a capanna, potranno essere tamponati lateralmente in legno o materiale simile, con esclusione di pareti in muratura, e potranno essere fissati al terreno mediante tecniche che escludono l'uso di leganti. Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50. Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, tali interventi saranno attuabili mediante la procedura della Denuncia di Inizio Attività Edilizia (D.I.A.)."

venga così sostituita:

"tutti gli elementi definiti nell'art. 58bis, ad eccezione delle VERANDE/GIARDINI D'INVERNO di cui al punto E del medesimo articolo."

Ritenuto di condividere la proposta di modifica formulata, dando atto che la stessa risulta coerente e funzionale alla corretta applicazione del nuovo art. 58bis del Regolamento Edilizio Comunale, introdotta con la Deliberazione di Consiglio n. 20 del 20/04/2016;

Richiamato l'art. 48 della L.R. 23.04.2004, n.11, integrato e modificato dall'art. 2, c.1, della L.R. 2.12.2005, n.23, che ha ripristinato, sia pure in parte, la vigenza del suddetto art. 50, L.R. 61/50;

CONSIDERATO e DATO ATTO che le precisazioni oggetto di variante, si configurano come dettaglio applicativo al Regolamento Edilizio di cui alla lett. l) del comma 4° dell'art.50 della L.R. 61/85, senza che con ciò vengano alterati gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione, in osservanza al disposto della L.R. sopracitata e della Circolare 28/06/1998 n. 6 approvata con DGRV 2357 del 22/06/1998;

Dato atto

- di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 39, punto 1b), del D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione del presente atto sulla sezione del sito web comunale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";

- che il presente provvedimento sarà pubblicato, dopo la sua adozione, ai fini e per gli effetti di cui al punto 3) del succitato art. 39, D.Lgs 33/2013;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato);

S I P R O P O N E

- 1) **DI ADOTTARE** la variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50, c.4, lett. L), L.R. 61/85 apportando la seguente modifica dell'art. 8 del regolamento edilizio:

all'ultimo capoverso, dopo la parola 25%, la frase seguente “i pergolati, le pompeiane e i manufatti per il ricovero di attrezzi da giardini o similari, in ragione di uno per giardino, con un'altezza massima pari a ml 2,20 e una superficie utile massima di mq 8,00. Questi ultimi, oltrechè coperti con andamento a capanna, potranno essere tamponati lateralmente in legno o materiale simile, con esclusione di pareti in muratura, e potranno essere fissati al terreno mediante tecniche che escludono l'uso di leganti. Per le distanze dai confini andranno applicate, per analogia, le condizioni poste dall'art. 892 del Codice Civile con un minimo di ml 1,50. Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, tali interventi saranno attuabili mediante la procedura della Denuncia di Inizio Attività Edilizia (D.I.A.).”

viene così sostituita:

“tutti gli elementi definiti nell'art. 58bis, ad eccezione delle VERANDE/GIARDINI D'INVERNO di cui al punto E del medesimo articolo.”

- 2) **Di Dare ATTO** che, a seguito della modifica sopra indicata, L'ultimo capoverso dell'art. 8 sarà quindi il seguente:

Non saranno valutati ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici e non rientrano nel limite del 25% tutti gli elementi definiti nell'art. 58bis, ad eccezione delle VERANDE/GIARDINI D'INVERNO di cui al punto E del medesimo articolo.

- 3) **Di Dare atto** che le precisazioni oggetto di variante, si configurano come dettaglio applicativo al Regolamento Edilizio di cui alla lett. l) del comma 4° dell'art.50 della L.R. 61/85, senza che con ciò vengano alterati gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione, in osservanza al disposto della L.R. sopracitata e della Circolare 28/06/1998 n. 6 approvata con DGRV 2357 del 22/06/1998;

- 4) **Di dare mandato** al Responsabile del servizio – geom. Maurizio Franceschetti – ai sensi dell'art. 50, c.6 e 7, L.R. 61/85 e succ. integrazioni e modificazioni, affinché la variante parziale,:

- sia depositata presso la Segreteria Comunale e della Provincia per dieci giorni e ciò entro cinque giorni dall'adozione;
- dell'avvenuto deposito sia data pubblicità tramite pubblicazione di avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia e affissione di manifesti per dar modo a chiunque, nei venti giorni successivi, di presentare osservazioni;

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall' art. 49 e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 20-07-2016

Il Responsabile del servizio
FRANCESCHETTI MAURIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e dei vincoli del pareggio di bilancio di cui alla L. 243/2012 che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 21-07-2016

Il Responsabile del servizio
Lionello Marco